



PARCO
NATURALE REGIONALE
dei MONTI SIMBRUINI

REGOLAMENTO PER L'INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE ED AL PATRIMONIO ZOOTECNICO

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente REGOLAMENTO regola e fissa le modalità per l'accertamento, la valutazione e la liquidazione dell'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica.
2. I danni sono indennizzati dall'Ente Parco ai sensi delle seguenti normative:
 - a. Leggi nazionali:
 - n. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette";
 - b. Leggi regionali:
 - Legge statutaria n.1/2004 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";
 - L.R. n. 29/1997 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" (art. 34 e art. 27);
 - L.R. n. 8/1983 "Istituzione del Parco Naturale Regionale dell'appennino dei Monti Simbruini";
 - L.R. n. 4/2015 "Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. Soppressione dell'osservatorio faunistico-venatorio regionale."
 - D.G.R. n. 312/2016 "Indennizzo dei danni da fauna selvatica alle attività agricole e zootecniche, art. 34 della L.R. n. 29/1997, per gli anni 2014 e 2015. Indirizzo alle aree protette regionali sull'applicazione del regime di aiuti *de minimis* in conformità al regolamento UE n. 1408/2013"
 - D.G.R. n. 413/2016 "Legge Regionale 16 marzo 2015 n. 4, art. 8, approvazione Programma Operativo per l'anno 2016".
 - D.G.R. n. 715/2015 "Indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche per gli anni 2014 e 2015 e Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, art. 36, comma 2, lettera h). Indirizzo alle province del Lazio e della Città metropolitana di Roma capitale sul regime di aiuti *de minimis* in conformità al regolamento UE n. 1408/2013.
 - Nota della Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali, Area Conservazione e Gestione del Patrimonio Naturale e Governance del Sistema delle Aree Naturali Protette prot. n. 606181 del 5 dicembre 2016 "Disposizioni alle aree naturali protette regionali sul regime di aiuti *de minimis* in conformità al regolamento UE 1408/2013.

Parco Naturale Regionale
dei Monti Simbruini

Via dei Prati, 5
00020 Jenne (RM)
tel. +39.0774.827219 - 21
fax +39.0774.827183
www.simbruini.it

p.iva I1057601004
c.f. 94006850583
monti.simbruini@simbruini.it
parcomontisimbruini@regione.lazio.legalmail.it



REGIONE
LAZIO



PARCO NATURALE REGIONALE dei MONTI SIMBRUINI

Indennizzo dei danni da fauna selvatica alle attività agricole zootecniche, anni 2014-2015".

- D.G.R. n. 540/2017 "Indennizzo dei danni da fauna selvatica alle attività agricole e zootecniche nelle aree protette regionali, art. 34 della L.R. n. 29/1997. Conferma dell'applicazione del regime di aiuti *de minimis* in conformità al regolamento UE n. 1408/2013 fino alla data del 31 dicembre 2016".
3. Il presente regolamento opera in modo integrato con altre disposizioni che fossero emanate in questa materia in sostituzione o ad integrazione di quelle sopraindicate, dalla Regione, dallo Stato e dalla Comunità Europea.
 4. La Regione, con il programma operativo annuale di cui all'art 8 della L.R. n.4/2015, individua, tra l'altro, i danni oggetto di indennizzo e le modalità di quantificazione e liquidazione dello stesso.
 5. Sono indennizzabili (limitatamente alle risorse annualmente erogate dalla Regione all'Ente Parco) i danni causati dalla fauna selvatica:
 - a. alle colture erbacee, orticole ed arboree, ad eccezione di quelle destinate all'autoconsumo;
 - b. agli animali da reddito;
 - c. alle opere approntate per la protezione dei terreni coltivati o degli allevamenti;
 - d. alle attrezzature e agli impianti utilizzati nelle coltivazioni agricole e forestali, quale quelli di irrigazione e le serre.
 6. Gli indennizzi di cui al punto 4 sono corrisposti in via prioritaria a favore degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese, con particolare riferimento ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, così come qualificati dall'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99 e successive modifiche (in regime di aiuti *de minimis*), e che, solo in esito a tale priorità, le risorse eventualmente ancora disponibili sono destinate all'indennizzo a favore di soggetti diversi da imprenditori agricoli, per i quali non si applicano le limitazioni di entità nel triennio di riferimento previste dal regime di aiuto *de minimis*.
 7. L'indennizzo è determinato sulla base di principi equitativi, assumendo come valore di riferimento l'entità del danno accertato dall'Ente Parco.
Il contributo per gli indennizzi dei danni da fauna selvatica assegnato annualmente dalla Regione Lazio all'Ente Parco sarà ripartito in maniera proporzionale al valore delle richieste degli aventi diritto all'anno di riferimento.

Art. 2

Danni al patrimonio zootecnico

1. Per quanto riguarda il patrimonio zootecnico, sarà concesso un indennizzo così come previsto ai punti 4-5-6-7 dell'art. 1 del presente regolamento.

Parco Naturale Regionale
dei Monti Simbruini

Via dei Prati, 5
00020 Jenne (RM)
tel. +39.0774.827219 - 21
fax +39.0774.827183
www.simbruini.it

p.iva I1057601004
c.f. 94006850583
monti.simbruini@simbruini.it
parcomontisimbruini@regione.lazio.legalmail.it



REGIONE
LAZIO



PARCO NATURALE REGIONALE dei MONTI SIMBRUINI

2. Sarà concesso l'indennizzo solo nel caso in cui i capi colpiti risultino regolarmente registrati presso gli uffici delle Amministrazioni comunali e presso gli uffici ASL competenti per territorio, e che risultino debitamente marcati secondo la normativa veterinaria vigente.
3. Pertanto non si procede all'erogazione di alcun indennizzo:
 - in assenza della carcassa dell'animale morto o non registrato e non identificabile con marca auricolare;
 - qualora la presenza dei resti dell'animale sia insufficiente per accertare le reali cause del decesso;
 - per il bestiame pascolante abusivamente o in luoghi o periodi nei quali il pascolo è vietato ai sensi della normativa nazionale, regionale o dei piani e regolamenti comunali di utilizzo dei beni silvopastorali;
 - in caso di non osservanza della normativa vigente in materia di allevamenti zootecnici e dalle disposizioni sanitarie vigenti o qualora non siano provvisti delle necessarie autorizzazioni delle Autorità competenti.

Art. 3.

Richiesta indennizzo per danni alla zootecnia

1. Il danneggiato entro e non oltre le 24-ore successive al presunto atto di predazione dovrà darne immediata comunicazione (verbale, telefonica, fax, e-mail) al Personale del Parco e richiederne il sopralluogo pena l'impossibilità di accertare la causa di morte dell'animale per mancanza di dati oggettivi certi.
2. Alla prima comunicazione deve comunque seguire la richiesta di indennizzo danni secondo l'apposito modulo (Allegato A), reperibile presso il sito (www.simbruini.it) e gli uffici del Parco. Il modulo, compilato in ogni sua parte, entro le 24-36 ore successive al presunto atto di predazione, dovrà essere consegnato a mano o inviato presso l'Ufficio Protocollo del Parco. Il richiedente si dovrà quindi rendere disponibile ed essere presente all'atto del sopralluogo finalizzato all'accertamento del danno. Tale accertamento sarà effettuato dal Personale Guardiaparco dell'Ente, competente per formazione, preferibilmente in sopralluogo congiunto con il personale veterinario della ASL competente. Al termine saranno redatti la certificazione sanitaria e l'apposito verbale (Allegato B) che il danneggiato firmerà per accettazione.
3. La misura dell'indennizzo è soggetta a riduzione del 25% del valore dei danni nel caso di mancata adozione di sistemi di difesa che fossero stati prescritti dall'Ente, ove possibili, nel provvedimento di concessione del contributo di un precedente danno avvenuto nel medesimo luogo e a carico del medesimo allevatore. Tale riduzione è maggiorata di un ulteriore 25% nell'eventualità di un successivo danno senza che siano stati adottati gli eventuali sistemi di difesa prescritti dal Parco ed è fatta pari al totale in eventuali casi successivi.
4. Entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento dannoso, il danneggiato deve far pervenire al protocollo dell'Ente Parco:
 - a) il Certificato redatto in sede di sopralluogo dal Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio;

Parco Naturale Regionale
dei Monti Simbruini

Via dei Prati, 5
00020 Jenne (RM)
tel. +39.0774.827219 - 21
fax +39.0774.827183
www.simbruini.it

p.iva 11057601004
c.f. 94006850583
monti.simbruini@simbruini.it
parcomontisimbruini@regione.lazio.legalmail.it



REGIONE
LAZIO



PARCO NATURALE REGIONALE dei MONTI SIMBRUINI

- b) la Dichiarazione sostitutiva degli Aiuti "De Minimis" da compilarsi sull'apposito modulo reperibile presso il sito (www.simbruini.it) e gli uffici del Parco; così' come previsto dall'allegato "I" della nota della Regione Lazio prot. n. 0606181 del 05/12/2016 "Disposizioni alle aree protette regionali sul regime di aiuti *de minimis* in conformità la regolamento UE n. 1408/2013. Indennizzo dei danni da fauna selvatica alle attività agricole e zootecniche, anni 2014-2015";
 - c) fotocopia documento attestante la registrazione all'anagrafe dell'animale o della madre in caso di animali giovani ancora non marcati secondo la normativa di settore;
 - d) fotocopia documento attestante la fida pascolo in caso di animali ritrovati sul territorio comunale;
 - e) ogni altro elemento che si ritenga opportuno produrre.
5. L'indennizzo non sarà elargito nei casi in cui la pratica risulti incompleta ossia quando la richiesta di indennizzo, il certificato Veterinario della ASL competente per territorio e la Dichiarazione sostitutiva degli Aiuti "De Minimis" non siano pervenuti e/o pervenuti in ritardo presso l'ufficio protocollo dell'Ente Parco.

Art.4

Danni al patrimonio agricolo

1. Per quanto riguarda il patrimonio agricolo, sarà concesso un indennizzo così come previsto ai punti 4-5-6-7 dell'art. 1 del presente regolamento.
2. La misura dell'indennizzo è soggetta a riduzione del 25% del valore dei danni nel caso di mancata adozione di sistemi di difesa che fossero stati prescritti dall'Ente, ove possibili, nel provvedimento di concessione del contributo di un precedente danno avvenuto nel medesimo luogo e a carico del medesimo appezzamento. Tale riduzione è maggiorata di un ulteriore 25% nell'eventualità di un successivo danno senza che siano stati adottati gli eventuali sistemi di difesa prescritti dal Parco ed è fatta pari al totale in eventuali casi successivi.

Art.5

Richiesta indennizzo per danni alle colture

1. Il danneggiato, entro e non oltre le 24-ore successive al presunto danno alle colture, dovrà darne immediata comunicazione (verbale, telefonica, fax, e-mail) al personale del Parco e richiederne il sopralluogo. Alla comunicazione deve comunque seguire la richiesta di indennizzo danni secondo l'apposito modulo (allegato C), reperibile presso il sito (www.simbruini.it) e gli uffici del Parco. Il modulo, compilato in ogni sua parte, entro le 24-36 ore successive al presunto danno alle colture, dovrà essere consegnato a mano o inviato presso l'Ufficio Protocollo del Parco. Il richiedente si dovrà quindi rendere disponibile ed essere presente all'atto del sopralluogo finalizzato all'accertamento del danno. Tale accertamento sarà effettuato dal Personale dell'Ufficio Agro-Forestale dell'Ente, competente per formazione. Al termine sarà redatto l'apposito verbale (Allegato D) che il danneggiato firmerà per accettazione.



Parco Naturale Regionale
dei Monti Simbruini

Via dei Prati, 5
00020 Jenne (RM)
tel. +39.0774.827219 - 21
fax +39.0774.827183
www.simbruini.it

p.iva 11057601004
c.f. 94006850583
monti.simbruini@simbruini.it
parcomontisimbruini@regione.lazio.legalmail.it



REGIONE
LAZIO



PARCO NATURALE REGIONALE dei MONTI SIMBRUINI

2. Il sopralluogo dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della richiesta di indennizzo per i danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agrarie e alle opere approntate sui terreni.
3. Il danneggiato, pena l'esclusione dal contributo, deve astenersi dal procedere a qualsiasi operazione sulla coltura danneggiata fino all'accertamento del danno.
4. Entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento dannoso, il danneggiato, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) o coltivatore diretto (CD), deve far pervenire al protocollo dell'Ente Parco, la Dichiarazione sostitutiva degli Aiuti "De Minimis" da compilarsi sull'apposito modulo reperibile presso il sito (www.simbruini.it) e gli uffici del Parco; così come previsto dall'allegato "I" della nota della regione Lazio prot. n. 0606181 del 05/12/2016 "Disposizioni alle aree protette regionali sul regime di aiuti *de minimis* in conformità la regolamento UE n. 1408/2013. Indennizzo dei danni da fauna selvatica alle attività agricole e zootecniche, anni 2014-2015".
5. L'indennizzo non sarà elargito nei casi in cui la pratica risulti incompleta ossia quando la richiesta di indennizzo e la eventuale Dichiarazione sostitutiva degli Aiuti "De Minimis" non siano pervenuti e/o pervenuti in ritardo presso l'ufficio protocollo dell'Ente Parco.

Art. 6

Stima dei danni

1. La stima dei danni alle colture, alle opere approntate sui terreni ed al bestiame verrà eseguita dai tecnici dell'Ufficio Agro-forestale in base alle indicazioni del Programma Operativo Annuale di cui al comma 1 e2 dell'art. 8 della Legge Regionale n. 4/2015.
2. Il Parco provvederà a pubblicare nel proprio Albo pretorio on-line l'elenco dei soggetti indennizzati con la descrizione sommaria dei danni subiti e delle somme erogate.
3. Il Parco, per le operazioni di accertamento e verifica della stima del danno, potrà avvalersi oltre che di Personale alle proprie dipendenze, anche di tecnici abilitati con provata esperienza nel settore, previa sottoscrizione di convenzione.
4. L'indennizzo di cui al presente regolamento non è cumulabile con altre forme di contributo od ausilio economico concesso per la medesima causa.
5. L'Ente Parco si riserva la facoltà di disporre delle colture e dei prodotti agricoli danneggiati e indennizzati anche per un eventuale loro impiego per campagne alimentari a favore della fauna selvatica. Altresì, il titolare o conduttore dell'allevamento richiedente l'indennizzo è tenuto a mettere a disposizione del Parco le carcasse di animali uccisi e indennizzati, al fine della eventuale realizzazione di carnai per la fauna selvatica, previo accordi con la ASL competente per territorio e nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 7

Contributi per la prevenzione dei danni

Parco Naturale Regionale
dei Monti Simbruini

Via dei Prati, 5
00020 Jenne (RM)
tel. +39.0774.827219 - 21
fax +39.0774.827183
www.simbruini.it

p.iva I1057601004
c.f. 94006850583
monti.simbruini@simbruini.it
parcomontisimbruini@regione.lazio.legalmail.it



REGIONE
LAZIO



PARCO NATURALE REGIONALE dei MONTI SIMBRUINI

1. L'Ente Parco, con fondi regionali e/o con fondi nazionali e/o comunitari, può concedere contributi per la prevenzione dirette alla difesa delle colture e degli allevamenti. A tal fine, in relazione ai fondi disponibili e su quanto disposto dal programma operativo annuale, verrà bandito un avviso di gara. Tale avviso sarà reso noto a cura dell'Ente, anche tramite affissione all'Albo Pretorio on-line del Parco e dei Comuni del Parco.
2. Le caratteristiche tecniche e le prescrizioni sulle suddette misure preventive saranno individuate negli apposti allegati acclusi all'avviso di gara.
3. I contributi erogati per l'attuazione delle misure di prevenzione di cui sopra escludono ogni forma di contributo per eventuali danni subiti.

Art. 8 Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in quanto applicabile.

Art. 9 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è immediatamente esecutivo.

